

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):
PRESIDENTE	972	COLITTO: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti. (96);
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . .	972	CAPPUGI, PASTORE e MORELLI: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo «sfollamento». (297);
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		SCALIA: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519);
Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste. (2639);		DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi, orfani di impiegato civile, alla pensione di reversibilità. (886);
COLITTO: Sistemazione dei dipendenti del cessato governo militare alleato di Trieste. (1913)	972	BERLINGUER ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137);
PRESIDENTE	972, 974	Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855)
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	972, 973	974
GIANQUINTO	973	PRESIDENTE
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . .	973, 974	974, 975
JACOMETTI	975	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		975, 977
Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. (2764)	974	
PRESIDENTE	974	
LUCIFREDI, <i>Relatore</i>	974	
GIANQUINTO	974	

	PAG.
LUCIFREDI	975, 976, 977
AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	976, 977
BERLINGUER	976, 977, 978

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai lavori, desidero, anche a nome della Commissione, ringraziare l'onorevole ministro Zotta per essere intervenuto alla nostra riunione e, mentre rinnovo le felicitazioni per l'alta carica che gli è stata conferita, gli auguro pieno successo nel suo lavoro.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. La ringrazio, signor Presidente, per le gentili espressioni avute nei miei riguardi. Sono sicuro di poter contare sulla piena collaborazione sua e della I Commissione interni della Camera dei deputati.

Discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel Territorio di Trieste. (2639); — e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione dei dipendenti del cessato governo militare alleato di Trieste. (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Norme per la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato nel territorio di Trieste »; (2639) e la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Colitto, connessa al provvedimento precedente: « Sistemazione dei dipendenti del cessato governo militare alleato di Trieste » (1913).

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il disegno e la proposta di legge sottoposti al nostro esame, sono di una notevole importanza. Quando mi fu affidato l'incarico di relatore, presi contatto con i dirigenti delle organizzazioni sindacali nelle quali sono inquadrati i dipendenti di cui si tratta, nonché con la Presidenza del

Consiglio, che aveva delegato questa materia al Sottosegretario di Stato onorevole Russo, nonché con tre funzionari all'uopo incaricati. Avemmo degli scambi di idee circa la possibilità di modificare il testo del disegno di legge, per venire incontro ai desideri di questi impiegati e funzionari del territorio di Trieste.

Ho piacere che, oggi, sia presente il nuovo Ministro per la riforma della burocrazia, perché, dopo che io avrò indicato le questioni fondamentali comprese nel disegno di legge, egli potrà esprimere il pensiero del Governo in proposito.

Come è noto, nel territorio di Trieste, il Governo militare alleato fece delle assunzioni di personale con criteri tutti propri, non rispondenti alle norme sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato italiano; così, delle persone che avevano, per esempio, il grado di caporale nell'esercito italiano, vennero nominate capitani; altre persone che non avevano titoli di studio adeguati, vennero stabilmente investiti con funzioni di dirigente.

Oggi, per assorbire questo personale nei ruoli generali dello Stato, dovremmo retrocederlo alla posizione giuridica corrispondente al grado o al titolo di studio, oppure dovremmo inserirlo nei ruoli dello Stato riconoscendogli la posizione attuale.

È evidente che, in questo caso, si solleverebbero le proteste degli altri impiegati e funzionari.

Si chiede, perciò, di creare un ruolo speciale transitorio, il quale dovrà restare in vigore fino a consumazione e sarà operante, soltanto, nel territorio della Venezia Giulia o, tutto al più, nell'ambito della costituenda regione del Friuli-Venezia Giulia.

Una volta che venisse accolto il principio del ruolo speciale transitorio, le altre questioni relative a stipendi, a salari, a corresponsioni varie, ad assicurazioni, potrebbero essere facilmente risolte, senza dare adito al restante personale dello Stato di chiedere una estensione di tali condizioni di favore.

Da parte del Governo sono state frapposte alcune difficoltà, le quali, però, a mio avviso, non sono insormontabili. Il rilievo fatto dai sindacati circa le paghe basse non è fondato, perché parte dal presupposto che esse siano comprensive degli assegni familiari, mentre non è così. Per quanto riguarda il riscatto dei premi di assicurazione da parte del Governo, vi sono buone intenzioni per venire incontro alle richieste del personale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

Io chiedo, quindi, un rinvio della discussione del disegno di legge, per poter completare gli scambi di idee sui diversi problemi a cui ho accennato.

GIANQUINTO. Noi siamo d'accordo per il rinvio.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità del problema che, del resto, è nota agli onorevoli commissari, perché il disegno di legge è stato già discusso. Si tratta di trovare la forma migliore per la disciplina giuridica del personale assunto dalla amministrazione anglo-americana.

Il disegno di legge è, quindi, ispirato a questo triplice ordine di esigenze: quella di non allontanarsi dai principi fondamentali, che sono stati perfezionati e ribaditi dalla legge delegata; quella di procedere ad una migliore e razionale sistemazione ed utilizzazione del personale; quella di non pregiudicare le situazioni economiche e giuridiche acquisite, compatibilmente con le prime due esigenze.

Senza esporre il problema nella sua completezza, mi soffermerò su un punto fondamentale. Anziché assorbire questo personale, portandolo nell'ambito dell'unico organico burocratico, si vorrebbero creare dei quadri speciali. In altre parole, qualunque siano le necessità locali e qualunque sia il numero dei funzionari ed impiegati assunti dal governo militare alleato nel territorio di Trieste, si vorrebbe che tutti fossero lasciati nel territorio stesso, con la forma giuridica, che poi esamineremo in dettaglio, a seconda delle categorie. Sicché, in ipotesi, potrebbe avvenire che, se per un settore o per il complesso dei settori amministrativi statali fossero necessari oggi, in seguito alla estensione della sovranità, cento impiegati, mentre ve ne sono disponibili trecento, tutti dovrebbero essere compresi in questo organico speciale, nonostante una eccedenza di duecento dipendenti che finirebbero per restare inoperosi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Appunto per questo si propone di estendere il provvedimento a tutta la Regione del Friuli-Venezia Giulia.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. La obiezione può risultare attenuata, per la più ampia sfera dell'ambito amministrativo, ma non per questo viene eliminata. E si viene a cozzare contro uno dei tre principi fondamentali, a cui si è ispirato il disegno di legge predisposto dall'onorevole Gonella, quello, cioè,

della migliore utilizzazione del personale. È giusto ricercare protezione nel campo parlamentare per la situazione giuridica ed economica e per i diritti acquisiti degli impiegati del territorio di Trieste; ma non si può prescindere dalla esigenza dell'utilizzazione del personale, in quanto ogni cento impiegati in più rappresentano un maggiore aggravio di circa cento milioni per il bilancio dello Stato.

Si tratta, quindi, di vedere se questi impiegati debbano entrare in un ruolo speciale o nel ruolo organico. È questo un problema di carattere giuridico ed economico, che bisogna esaminare con particolare attenzione.

Ciò premesso, data la delicatezza, l'importanza e la particolare tecnicità della materia, ritengo che sarebbe opportuno nominare una commissione ristretta la quale studi la forma migliore per venire incontro alle esigenze di questi impiegati, che hanno tanto bene meritato e alla cui tutela è precisamente ispirato il disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io, per il momento, non sarei d'accordo sulla nomina di un comitato ristretto. L'onorevole ministro ha guardato il problema dal punto di vista di ministro della riforma burocratica. Ma questa materia è stata discussa precipuamente con la Presidenza del Consiglio dei ministri, perché ha un aspetto politico non indifferente. Io comprendo l'esattezza delle argomentazioni adottate dal ministro, ma questo personale rivendica determinate situazioni e determinati sacrifici, che non possiamo considerare soltanto alla stregua delle norme scritte. Perciò sarebbe bene che, in sede governativa, si rivedesse la possibilità di accedere o meno alla soluzione che ho prospettato. Per ora, di fronte ad una posizione nettamente negativa da parte del Governo, ogni discussione in seno ad un comitato ristretto sarebbe del tutto inutile.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Io prenderò gli opportuni contatti e poi ci metteremo d'accordo sul mezzo più rapido per giungere ad una conclusione, anche perché bisogna fare in modo che il disegno di legge sia varato prima della fine di questa legislatura.

JACOMETTI. L'onorevole ministro ha fatto un ragionamento esatto sul numero degli impiegati necessari e su quelli che resterebbero inutilizzati. Però, la situazione di principio potrebbe essere superata, se la situazione di

fatto fosse precisamente quella esposta dal ministro. Desidererei quindi dei dati precisi in proposito.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Le dirò subito che, per quanto attiene agli uffici del lavoro, sono disponibili soltanto 82 posti, mentre il personale attualmente impiegato in questo settore è di 300 impiegati. Questi dati danno già un'idea della situazione.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione sia orientata nel senso di un rinvio della discussione. Se non ci sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione sarà ripresa in una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ».

Il relatore, onorevole Lucifredi, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Relatore*. Era stato concordato che, in relazione a questo disegno di legge, sarebbero stati presentati degli emendamenti. Ma, a quanto mi risulta, per circostanze estranee alla volontà di tutti noi, questi emendamenti non sono stati ancora presentati. In questa situazione, sono costretto, sia pure a malincuore — data l'urgenza di questa legge — a chiedere un nuovo rinvio della discussione, perché, trattandosi di emendamenti molto importanti, vorrei averne cognizione prima che si svolga la discussione.

GIANQUINTO. Noi siamo convinti che il disegno di legge è anticostituzionale, perché viola l'articolo 23 dello Statuto della Regione siciliana. Gli emendamenti, quindi, sono molto importanti, ma, per il lavoro inerente alla discussione dei bilanci, non ho avuto tempo di prepararli. Penso che potrei essere pronto per venerdì prossimo. Si potrebbe, così, evitare la richiesta di rinvio della discussione in aula, di cui si è parlato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96); di iniziativa dei deputati Cappugi Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297); di iniziativa del deputato Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (519); di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile, alla pensione di reversibilità; (886); di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni (1137); e del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti progetti di legge. proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti » (96); proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore e Morelli: « Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo « sfollamento » (297); proposta di legge d'iniziativa del deputato Scalia: « Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato » (519), proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Riconoscimento del diritto degli illegittimi, orfani di impiegato civile, alla pensione di reversibilità » (886); proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer e altri: « Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni » (n. 1137); disegno di legge d'iniziativa del Governo « Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2855).

Il relatore, onorevole Tozzi Condovi, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Agli onorevoli Commissari è stato distribuito uno stampato con la relazione del Governo sui nuovi articoli che vengono ad aggiungersi al disegno di legge governativo, in sostituzione dell'articolo 11 del disegno di legge stesso.

Per quanto riguarda la materia della reversibilità delle pensioni, vi sono state soltanto due piccole aggiunte all'articolo 7 e all'articolo 10. Noi pensavamo che il Governo, in conformità alle richieste della Commissione, avrebbe fatto qualche passo in avanti in favore delle persone che attendono questa reversibilità. Invece, almeno per iscritto, questo passo in avanti non è stato fatto; speriamo che venga fatto a voce.

Pertanto, potremmo cominciare ad esaminare il disegno di legge.

LUCIFREDI. Ho esaminato attentamente le nuove disposizioni di cui ha fatto parola l'onorevole Tozzi Condivi, e che rappresentano lo sviluppo di quell'articolo 11 del testo originale governativo, che prevedeva una delega alla quale, attraverso queste norme, si rinunciarebbe.

Io limito il mio intervento a questa parte perché, in merito al problema delle varie pensioni di reversibilità, ho già avuto occasione di esprimere il mio pensiero e, comunque, interverrò in sede di esame degli articoli.

Di queste norme che vengono aggiunte ho motivo di compiacermi, perché ritengo che tutto quello che si fa per regolare ampiamente e in forma più moderna questa materia, è meritevole di consenso. Esprimo, perciò, il mio compiacimento al Governo che ha provveduto in questo senso.

Dopo questa premessa, debbo fare alcune osservazioni di carattere generale. Le norme contenute in questo progetto, dall'articolo 1 fino all'articolo 5, trattano la materia del collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato. È una materia che è stata ampiamente discussa nella legislatura passata e per la quale, dal Governo era stato, in quella legislatura, presentato al Senato un disegno di legge, portante il numero 1869, intitolato: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali ». Esso venne discusso amplissimamente nell'altro ramo del Parlamento, prima davanti alla Commissione interni, poi alla Commissione finanze e tesoro, infine in Assemblea. Fu una discussione tormentata, che si svolse tra il giugno e il luglio del 1952; poi vennero le ferie, successivamente sopravvenne lo scioglimento delle Assemblee, e del disegno di legge non se ne parlò più.

Le norme che, oggi, vengono presentate dal Governo ricalcano, in parte, lo schema di quel vecchio disegno di legge. Però, a mio giudizio, mentre alcune delle nuove norme sono certamente migliori di quanto non fossero quelle che, allora, vennero discusse davanti al Senato, per alcune altre non si può dire la stessa cosa, forse, anzi, il contrario.

Io, perciò, chiederei che nell'esame di questi articoli formulati dal Governo si tenesse presente la valutazione fatta, allora, dall'altro ramo del Parlamento e si cercasse di migliorare la situazione di fatto, ove questa fosse suscettibile di miglioramenti.

Senza entrare nei particolari, dei quali si potrà meglio discutere in relazione ai singoli articoli, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul nuovo limite di 15 anni di servizio effettivo, stabilito nel quinto comma dell'articolo 1 delle norme aggiunte per aver diritto alla pensione, e sulle aliquote previste nei due commi successivi. Non so se questa sia una soluzione molto brillante e non so, soprattutto, se essa si concili con l'articolo 4 dello stesso progetto governativo, dove si dice che, coloro i quali abbiano superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo, e non abbiano compiuto venti anni di servizio, sono trattenuti in servizio fino al raggiungimento di detta anzianità.

Mi pare che il contrasto si possa risolvere nel senso che le norme dell'articolo 1 sono applicabili soltanto a coloro che oggi non sono in servizio nell'amministrazione dello Stato, cioè a quelli che saranno assunti in futuro. Oppure la norma potrebbe essere interpretata nel senso che, coloro i quali si trovassero in questa situazione, verranno ad avere una anzianità convenzionale di quattro, cinque, o sei anni, ma, allora, non si comprenderebbero più gli altri due commi dell'articolo 1.

Sarò grato, perciò, all'onorevole Sottosegretario se vorrà darmi qualche chiarimento in proposito.

Anche per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo 1, relativo alla decorrenza del collocamento a riposo, non è ben chiaro se esso si applichi nei confronti di tutti quanti i dipendenti dello Stato, ivi compresi quelli di cui al successivo quarto comma dell'articolo 1 — cioè a coloro per i quali esistono diversi limiti fissi di età — oppure se a questi ultimi non si applichino. Se, come risulterebbe dalla lettera del testo governativo, si applicassero anche a questi — per cui la norma fisserebbe soltanto il maggior limite di età e non la decorrenza — allora sorgerebbe il problema se

il personale insegnante debba essere collocato a riposo all'inizio dell'anno scolastico, o dell'anno accademico, a seconda dei casi — come avviene presentemente — oppure il giorno successivo al compimento dei limiti di età.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge fa salvi gli altri limiti in vigore.

LUCIFREDI. Ma non è chiaro se l'insegnante che raggiunge i limiti di età il primo gennaio, per esempio, debba andare a riposo il 2 gennaio, oppure deve aspettare il 1° ottobre, secondo il principio che il collocamento a riposo del personale insegnante coincide con la fine dell'anno scolastico.

Passo al secondo gruppo di norme del testo governativo e, precisamente, a quelle degli articoli 7 e seguenti. Queste norme contemplano tutta la materia del riscatto dei servizi e cercano di preparare la via alla auspicatissima soluzione della consegna del libretto di pensione all'impiegato il giorno in cui egli viene collocato a riposo. È questa una vecchia aspirazione, di cui si è parlato da tanto tempo, ma alla quale non si è arrivati mai.

In proposito rammento che noi, nella passata legislatura, abbiamo discusso un altro provvedimento d'iniziativa del Governo, che, a differenza di quello al quale accennavo poco fa, ha avuto la fortuna di diventare la legge 5 maggio 1952, n. 521: « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni ». È un testo che era stato accuratamente studiato a suo tempo dall'ufficio della riforma dell'amministrazione e che ebbe la ventura, come ho detto, di diventare legge. Ora, nell'attuale testo governativo, non c'è riferimento alcuno a questa legge del 5 maggio 1952. Io non riesco a comprendere come e perché si avvenga a una regolamentazione di questa materia, trascurando il fatto che da cinque anni è in vigore la legge del 1952. Se la legge del 1952 è stata applicata — debbo dire « se », perché ho il dubbio che la legge non abbia trovato applicazione — le norme contenute in questo nuovo disegno di legge o non avrebbero ragione di essere, o dovrebbero essere modificate.

Per esempio, nel nuovo testo si prevede una serie di obblighi per gli impiegati attualmente in servizio, stabilendo, tra l'altro, che essi entro un determinato termine perentorio, debbano presentare domanda per il riscatto dei servizi anteriori. Nella legge del 1952 queste cose erano state già dette e i termini perentori vennero anche allora fissati. Pertanto, come dobbiamo interpretare il nuovo testo? Dobbiamo ritenere che la legge del 1952 sia ri-

masta inoperante e che occorre farne un'altra? O non ci metteremmo, per caso, sulla scia di quelle « grida » manzoniene, che riapparivano con ogni nuovo governatore, senza sortire effetti più brillanti di quelli ottenuti in precedenza?

Anche su questo vorrei dei chiarimenti.

Ho detto che le norme degli articoli 6 e seguenti sono sotto vari aspetti migliori di quelle della legge del 1952, che fu ampiamente discussa al Senato. Però, forse, in qualche punto sarà necessario fare delle osservazioni in sede di esame dei singoli articoli.

Mi riservo, perciò, di intervenire al momento opportuno e, frattanto, ringrazio l'onorevole Sottosegretario dei chiarimenti che vorrà darci.

BERLINGUER. Prendo la parola per una questione pregiudiziale, o, se si vuole, per una mozione d'ordine.

La Commissione conosce i precedenti di questo dibattito. Fin dall'inizio di questa legislatura furono presentate diverse proposte di legge, una delle quali è quella che reca per prima la mia firma; ce ne fu un'altra del compianto onorevole Morelli e del collega Scalia; un'altra dell'onorevole Colitto e un'altra ancora della collega Dal Canton.

Dopo molte insistenze, la nostra Commissione iniziò l'esame delle varie proposte di legge, dimostrando, fin dal principio, una grande sensibilità verso la soluzione di questo problema. Senonché vennero fraposte molte difficoltà proprio dal Governo, il quale, innanzi tutto, affermò di non poter concedere la copertura necessaria. Ciò nonostante la Commissione decise — e questo debbo ricordarlo anche a lode del nostro Presidente — di procedere ugualmente all'esame dei provvedimenti in discussione. Il relatore, da parte sua, presentò un testo unificato e si iniziò non solo l'esame generale di questo testo, ma anche l'esame dei singoli articoli. Successivamente, la discussione venne rinviata per l'esame degli emendamenti che sono in atto.

A questo punto il Governo è intervenuto con un suo disegno di legge. In proposito vorrei riaffermare, ancora una volta, la necessità dell'osservanza dell'articolo 71 della Costituzione, il quale pone su un piano di parità l'iniziativa parlamentare e quella governativa nella formulazione delle leggi. Soprattutto desidero sottolineare la particolarità del caso in oggetto, nel quale si è avuto un intervento del Governo, con un proprio disegno di legge, quando l'esame delle precedenti proposte era già iniziato da parecchio. Il Governo poteva intervenire durante l'esame del testo unifi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1957

cato proposto dal relatore, e può intervenire anche oggi, lasciando, però, che l'esame continui sullo stesso testo unificato, salvo a presentare le sue proposte in forma di emendamenti.

Io chiedo, pertanto, che si proceda nell'esame del testo unificato del relatore onorevole Tozzi Condivi e che il Governo si valga del suo disegno di legge soltanto per proporre degli emendamenti.

Debbo aggiungere che io considero la presentazione degli ultimi emendamenti come un espediente dilatorio del Governo, poiché appare evidente che si vogliono inserire in questa legge tanti altri provvedimenti, che non sono con essa strettamente attinenti. Diceva l'onorevole Lucifredi che forse potrebbero riguardare soltanto il collocamento a riposo dei futuri dipendenti dello Stato...

LUCIFREDI. Io mi riferivo a un comma, non a tutto il complesso.

BERLINGUER. Ad ogni modo io credo che, ci sia o non ci sia uno scopo dilatorio da parte del Governo, le nuove questioni poste sul tappeto comporteranno un ritardo notevolissimo nella tanto attesa soluzione del problema fondamentale.

Perciò, propongo che si discuta sul testo unificato del relatore onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. L'onorevole Berlinguer ha detto delle cose che in parte mi trovano solidale, ma che in parte, secondo me, non sono esatte. Non si è infatti operata una violazione della Costituzione, ma si è determinato un arresto nella discussione del provvedimento dato che la Commissione finanze e tesoro ebbe a comunicarci che non si poteva procedere nell'esame del testo unificato, in quanto la spesa preventivata non aveva copertura. A questa opposizione rispondemmo che l'articolo 81 della Costituzione non poteva riguardare i bilanci futuri, ma soltanto il bilancio in corso. La questione fu anche prospettata al Presidente della Camera, e, prima che venisse risolta, da parte governativa fu presentato un proprio disegno di legge.

Non è esatto che i nuovi articoli presentati dal Governo costituiscano un espediente dilatorio, poiché l'articolo 11 del disegno di legge parlava di delega, per cui la Presidenza della Camera aveva assegnato a noi il provvedimento in sede referente, nel pieno rispetto della disposizione costituzionale, che vieta la discussione in Commissione legislativa di una materia che riguarda leggi di delega.

Il Governo, allora, per darci modo di discutere il disegno di legge in sede legislativa,

ha, opportunamente, rinunciato all'articolo 11, sostituitendolo con vari articoli che richiedono un esame amministrativo e non politico. Si tratta, infatti, di esaminare le forme del riscatto, le forme del calcolo della pensione, i mezzi che possono consentire agli impiegati di raggiungere il beneficio di ottenere il libretto di pensione all'atto stesso del collocamento a riposo. Non credo che queste norme ci possano portare via molto tempo. Il Governo potrà riesaminarle e darci la sua risposta tra una settimana. Sul merito siamo d'accordo.

Vorrei, invece, richiamare l'attenzione sull'articolo 6 del disegno di legge governativo, che prevede l'abrogazione di alcune norme vigenti, nonostante che queste abbiano determinato delle situazioni giuridiche già acquisite, che oggi si vorrebbero modificare. Sono norme contenute in decreti del 1919, del 1920, del 1925 e ancora del 1919, nelle quali è stabilito che i figli inabili al lavoro — senza parlare di inabilità di prima categoria o di altre — vengono ad avere la pensione di reversibilità, qualunque sia il loro sesso. Col nuovo disegno di legge, si farebbe certamente un passo indietro.

Inoltre, il limite di età per il collocamento a riposo, già fissato in 50 anni, si vorrebbe portarlo a 55.

Noi chiediamo che il matrimonio, contratto almeno un anno prima della morte, dia il diritto alla reversibilità della pensione; che, se c'è prole postuma, anche essa abbia diritto alla reversibilità. Chiediamo la reversibilità anche a favore dei figli maggiorenni, uomini e donne, se siano inabili al lavoro e nullatenenti. Chiediamo, infine, il riconoscimento, al marito della donna impiegata, del diritto di reversibilità di pensione, quando risulti che egli viveva a carico della moglie e che il matrimonio non fu contratto dalla donna dopo i 50 anni.

Quindi, senza accogliere tutte le richieste che ci vengono fatte da molte parti, con segnalazione di casi veramente dolorosi, noi ci siamo fermati a due o tre punti, sui quali crediamo che il Governo potrebbe rivedere le sue posizioni.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comincerò col rispondere all'obiezione fatta in relazione all'articolo 71 della Costituzione. Il Governo, per accelerare l'approvazione del disegno di legge, non solo per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni ordinarie, ma anche per l'adozione della nuova regolamentazione sulle pensioni di reversibilità, ha ritenuto opportuno rinunciare all'articolo 11 del disegno di legge, in

quanto conteneva una delega legislativa al Governo. Questa delega doveva riferirsi, soprattutto, alle nuove norme sul riscatto, sul collocamento a riposo, sulla procedura di liquidazione delle pensioni ordinarie, e ciò allo scopo di assicurare il trattamento di quiescenza all'atto stesso della cessazione dal servizio. Poiché ci rendevamo tutti conto che la delega al Governo avrebbe portato al rinvio in aula della discussione del disegno di legge, il Governo chiese alla Commissione un termine per presentare degli appositi emendamenti in luogo di quelle norme regolamentari, che avrebbe dovuto emettere in sede di legge delega.

Questo lavoro è stato fatto. La prima parte del disegno di legge originale, presentato dal Governo, tiene conto di tutte le proposte degli egregi colleghi che si sono occupati della reversibilità delle pensioni e costituisce la premessa del disegno di legge stesso. L'onorevole Berlinguer e gli altri onorevoli colleghi potranno constatare che il disegno di legge del Governo ha tenuto presenti tutte le proposte che dai singoli parlamentari erano state fatte.

Naturalmente, gli emendamenti presentati dal Governo per le pensioni ordinarie non riguardano la reversibilità e rimane fermo, per questa parte, il testo del disegno di legge.

All'onorevole Tozzi Condivi, che ha posto alcune questioni, dirò che non si esclude che il disegno di legge possa essere opportunamente emendato dalla Commissione. Se il Governo è stato del parere che l'inabilità permanente debba corrispondere ad una infermità ascrivibile alla prima categoria del testo unico dell'agosto 1950 — che regola le pensioni di guerra — questo parere non è impegnativo per la Commissione, la quale, anche sulla stregua dei precedenti e delle decisioni abbondantissime, in questa materia, della Corte dei conti, potrà presentare gli emendamenti che riterrà opportuni.

Alle osservazioni, importantissime, dell'onorevole Lucifredi, risponderò che è vero che la legge del 5 maggio 1952 conteneva delle

norme destinate ad accelerare la liquidazione della pensione, ma il nuovo testo vuole essere una integrazione di quello del 1952. Se nella fretta della redazione degli emendamenti è sfuggito questo particolare, si può aggiungere una norma, per chiarire che le disposizioni della legge del 1952 sono in parte abrogate, oppure che le presenti disposizioni si debbono ritenere integrative delle precedenti.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1869, che non è diventato legge, l'onorevole Lucifredi fa rilevare che c'erano in esso delle disposizioni migliori di quelle da noi proposte. Ebbene, noi siamo pronti ad accogliere la discussione su questo punto, e sarà apprezzato da parte del Governo il contributo di qualsiasi collega per giungere ad un testo di legge quanto mai operante e completo.

Circa la decorrenza del collocamento a riposo degli insegnanti, a cui si è riferito lo stesso onorevole Lucifredi, noi non portiamo nessuna innovazione alle altre disposizioni vigenti; tuttavia un chiarimento esplicativo in questo senso il Governo è pronto a darlo.

Frattanto, potremmo cominciare ad esaminare gli emendamenti che debbono precedere l'articolo 1 del testo di legge governativo, per modo che, arrivati all'articolo 11 del progetto, esamineremo gli altri emendamenti. Sono due materie diverse.

BERLINGUER. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che il seguito della discussione viene rinviato a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI